

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE, RICERCA

AVVISO PUBBLICO
“SPIC 2020– SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA”

SOMMARIO

- Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici
- Art. 2 Finalità ed oggetto dell’avviso
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 A chi è destinato l’avviso pubblico
- Art. 5 Azioni formative finanziabili a sportello
- Art. 6 Caratteristiche della formazione finanziabile a sportello
- Art. 7 Chi può presentare ed attuare i progetti
- Art. 8 Priorità di finanziamento
- Art. 9 Norme sulla cantierabilità
- Art. 10 Localizzazione dei progetti
- Art. 11 Spesa prevista
- Art. 12 Quando presentare i progetti
- Art. 13 Come presentare i progetti
- Art. 14 Come vengono selezionati i progetti
- Art. 15 Prima fase: verifica dei requisiti di ammissibilità
- Art. 16 Seconda fase: valutazione di merito dei progetti
- Art. 17 Terza fase: esiti della selezione
- Art. 18 Quarta fase: comunicazione degli esiti della selezione
- Art. 19 Come viene erogato il finanziamento
- Art. 20 Tempi di avvio e conclusione del progetto
- Art. 21 Obblighi del beneficiario
- Art. 22 Diritti del beneficiario
- Art. 23 Uffici di riferimento da contattare
- Art. 24 Adempimenti sulla informazione e comunicazione dei progetti finanziati dal PO FSE Basilicata 2014-2020
- Art. 25 Tutela e privacy
- Art. 26 Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 27 Norma transitoria

AVVISO PUBBLICO “SPIC – SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA”

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;
- Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento: 10iii: Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori;

- Documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
- Documento concernente “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007- 2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013;
- D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – “Approvazione del Documento per l’adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall’art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata”;
- D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
- D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio regionale delle attestazioni”
- D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento;
- L. R. n. 30 del 13.8.2015 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva” - art. 12 "Formazione continua";
- D.G.R. n. 1758 del 29 Novembre 2011 di approvazione del documento metodologico “Verso il sistema regionale integrato della formazione continua.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 571 del 4 agosto 2009 “Approvazione della Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione (SRI)”;

- D.G.R. n. 911 del 21.7.2014 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento sulla Smart Specialization Strategy allegato alla proposta di Programma operativo FESR 2014-2020 e le successive DD.GG.RR n. 161/2015 e n. 1133/2015 sul tema;
- D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2015” Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e successive DD.GG.RR. di modifica n. 36/2013, n. 1015/2013 e n. 1549/2014, concernente il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL’AVVISO

1. Con il presente Avviso Pubblico la Regione Basilicata intende sostenere la capacità competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la concessione di aiuti alle imprese interessate dalla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale operante nelle unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata.
2. Al fine di promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali la Regione Basilicata, attraverso il presente Avviso Pubblico, intende inoltre sostenere l’avvio di pratiche volontarie di validazione delle competenze dei lavoratori interessati dalla formazione continua, finalizzata alla progressiva istituzione del loro riconoscimento come crediti formativi e della loro certificazione.
3. L’Avviso definisce modi e termini per la presentazione di progetti secondo la modalità semplificata denominata “SPIC 2020 - Sportello Impresa formazione Continua”, rivolta al sostegno di progetti cantierabili da parte del proponente nel termine massimo **di 15 giorni** dalla data di notifica dell’atto di assegnazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso.
4. L’avviso è riferito al periodo 16.3.2016/1.5.2019.

ART. 3 REGIME DI AIUTO

I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

La determinazione dell'intensità di aiuto avviene sulla base:

1. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis";
2. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, Sez. 5 art. 31 "Aiuti alla formazione".

Con la presentazione del progetto formativo, le imprese esprimeranno l'opzione per uno dei succitati regimi.

A norma dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per "de minimis" si intende un contributo corrispondente a non più di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Possono beneficiare del contributo in "de minimis" a valere sul presente avviso tutte le imprese, fatte salve quelle operanti nei seguenti settori:

- settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Sono finanziabili le imprese che, pur operando in questi settori esclusi, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

Sono altresì esclusi:

- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Al momento della erogazione, allo scopo di verificare che l'entità del contributo rispetti i parametri sopra descritti, la Regione Basilicata si riserva di effettuare ulteriori controlli. Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento n. 1407/2013.

Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), oppure produrre un'unica dichiarazione che tenga conto anche della situazione "de minimis" dell'impresa ad essa collegate, qualora ne abbia "conoscenza diretta".

Nel caso in cui il limite dell'aiuto in "de minimis" sia stato già superato, il beneficiario, in fase di candidatura del progetto formativo, dovrà obbligatoriamente far riferimento al Reg.(UE) n. 651/2014.

Nel caso di interventi pluriaziendali, le imprese interessate devono optare collegialmente per uno dei regimi di aiuto e nel caso di aiuti alla formazione in esenzione, l'importo totale del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare.

Analogamente il costo totale dell'intervento deve essere imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso.

La quota di cofinanziamento privato è dovuta anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (ad esempio un Ente di formazione), impegnato nell'erogazione delle attività formative a favore delle imprese beneficiarie. In questo caso l'ente di formazione si dovrà assicurare del rispetto della quota di cofinanziamento privato delle singole imprese e della sua effettività.

Possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione:

- le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori. Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- le imprese che al momento della liquidazione del contributo dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca dello stesso. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione.
- le imprese che al momento della liquidazione del contributo dichiarino di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Principio Deggendorf). Detta dichiarazione deve essere comunque resa in fase di candidatura del progetto formativo, salvo poi a produrne conferma al momento della liquidazione del contributo. (Allegato II sezione C)

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014, sono invece escluse le imprese in difficoltà.

A norma dell'art. 31 del Reg.(UE) n. 651/2014 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati (art. 2 punto 4 del Regolamento generale di esenzione) o disabili (art. 2 punto 3 del Regolamento generale di esenzione);

di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

L'aiuto assume la forma della sovvenzione.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a) Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Si precisa inoltre che la quota percentuale di cofinanziamento privato prevista sarà tenuta ferma anche nel caso in cui venga rideterminato il valore assoluto della quota di finanziamento pubblico E i costi coperti da cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente avviso non potranno essere cumulati con altri aiuti, (Allegati I e II sezione D) relativamente agli stessi costi ammissibili, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

ART. 4 A CHI E' DESTINATO L'AVVISO PUBBLICO

1. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese che alla data di candidatura del progetto formativo siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la sede dell'impresa e/o almeno una sua unità locale, allocata sul territorio della Regione Basilicata;
 - b) non aver cessato o sospeso la propria attività e di essere iscritta nel relativo registro di categoria;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento di una di tali situazioni;
 - d) non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall' articolo 1, par. 7, lett. a) e b) del Reg. (CE) 800/2008;
 - e) non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - g) osservare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - i) rispettare per il proprio personale il CCNL di riferimento;

- j) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - k) non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
 - l) assenza di cause ostative previste dalla l. 575/65 e s.m.i (norme antimafia).
2. I requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti devono contemporaneamente sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, alla data di presentazione della candidatura eccetto quello di cui alla lettera a) che deve sussistere alla data di liquidazione del contributo ma comunicato alla Amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento (approvazione degli esiti di valutazione).
3. 3. Sono destinatari della formazione:
- i) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - ii) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché i titolari di contratti di lavoro "atipici", a condizione che i rispettivi contratti di lavoro conservino vigenza per tutto il periodo di durata delle attività formative, anche con forme diverse dovute alla legge di riforma del lavoro (Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 – "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro");
 - iii) i soci lavoratori di società cooperative e iscritti al libro paga;
 - iv) i titolari d'impresa o i soci/titolari di studi professionali associati, ove direttamente impegnati nel processo produttivo.

Sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, per lo specifico dei contenuti ad esso propri. E' invece ammessa la possibilità della loro partecipazione alle attività di formazione continua che si configurano come aggiuntive.

ART. 5

AZIONI FORMATIVE FINANZIABILI A SPORTELLO

1. E' ammessa a finanziamento secondo la modalità dello sportello, sempre che sussista il rispetto del vincolo di cantierabilità di cui al successivo art. 9, la formazione a progetto, intesa come *i)* attività rivolta a lavoratori e/o titolari della medesima impresa o *ii)* attività comune a lavoratori e/o titolari di più imprese, definita in entrambi i casi a partire dalle caratteristiche del contesto di intervento.

ART. 6

CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE FINANZIABILE A SPORTELLO

1. I progetti sono costituiti ciascuno da un singolo intervento di formazione aziendale o interaziendale, eventualmente articolato in una o più edizioni della medesima durata, basato sulla predisposizione da parte dei richiedenti di una proposta progettuale contestuale, in ragione

della natura dei bisogni, della specificità di risposta e/o delle condizioni di realizzazione.

2. Per accedere al finanziamento a sportello i progetti devono obbligatoriamente presentare le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da un unico intervento, omogeneo e specificamente caratterizzato in termini di motivazione e contesto di azione, obiettivi, destinatari, contenuti, durata, impatti attesi. Tali informazioni costituiscono riferimento per la valutazione di ammissibilità e priorità del finanziamento;
- disporre dei requisiti di **immediata cantierabilità**, intesa come indicazione vincolante, nei termini di cui all'art. 9 del presente avviso, di: nominativi dei partecipanti, nominativi dei docenti, coordinate del soggetto eventualmente delegato (vedi art. 7 comma 2 punto a), data di avvio e calendarizzazione delle attività di aula. Tali informazioni costituiscono riferimento per la valutazione di ammissibilità.

3. L'intervento si sviluppa attraverso percorsi di apprendimento mediante attività d'aula e di laboratorio, periodi di stage presso altre strutture, periodi di formazione presso enti di ricerca, università e scuole, secondo modalità formative e didattiche coerenti con gli obiettivi specifici. **Le attività formative sui posti di lavoro**, all'interno degli ambienti normalmente asserviti alla produzione e che prevedono l'impiego di attrezzature di produzione, **sono autorizzate entro il limite massimo del 40% delle ore previste e solo se configurabili come esercitazioni applicative assistite da tutor o docenti finalizzate alla sperimentazione ed all'apprendimento di nuove procedure e/o metodologie di lavoro**. In nessun caso i risultati di tali esercitazioni (prodotti o servizi) possono costituire beni vendibili per l'impresa o utilizzabili dall'impresa a fini produttivi. Le attività formative possono essere svolte in orario di lavoro e/o al di fuori di esso. **Il ricorso alla Formazione a Distanza non è ammesso.**

4. Le attività formative devono obbligatoriamente essere concluse, al minimo, dal rilascio di attestato di frequenza semplice, redatto in conformità alle norme regionali applicabili.

5. Al fine di favorire l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni, l'intervento può altresì comprendere attività di informazione finalizzata alla individuazione degli apprendimenti dei partecipanti che ne facciano richiesta in fase di iscrizione. Ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro, richiamato all'art. 1 del presente Avviso, l'individuazione è intesa come parte iniziale del *"servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale"*. L'individuazione è rivolta alla ricostruzione delle esperienze del partecipante, messa in trasparenza delle competenze da esso acquisite ed elaborazione del relativo documento attestatorio di parte prima.

Il Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite, integrativo e non sostitutivo dell'attestazione finale di partecipazione al progetto formativo, acquisisce valore ai fini dell'eventuale accesso del portatore al successivo procedimento di validazione e certificazione delle competenze, nonché a fini di riconoscimento di crediti formativi.

L'individuazione degli apprendimenti deve essere svolta in conformità alle norme regionali applicabili.

6. Il presente Avviso Pubblico, per definire gli importi massimi ammissibili a finanziamento, si avvale, fino a nuova disciplina regionale, della adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del regolamento (CE) 1081/2006 approvato con D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata;

7. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa previsti dal documento allegato alla Deliberazione di Giunta testé citata, il parametro standard di costo adottato per i servizi collettivi è **pari a 20,00 euro/ora/allievo**. Altri parametri di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo pubblico massimo richiedibile sono:

- numero minimo di allievi per progetto: 5
- numero minimo di ore per progetto: 24
- numero massimo di allievi per ciascuna edizione in cui può articolarsi il progetto/intervento: 15. Ciascun progetto/intervento può essere articolato in un numero massimo di 3 edizioni.
- numero massimo di ore per progetto: 90;

Le ore dedicate alle verifiche intermedie e/o agli esami finali non concorrono al monte ore totale del progetto.

8. In applicazione dei principi della semplificazione amministrativa attualmente in vigore, previsti dal documento di cui al comma 5, i progetti ammessi a finanziamento saranno rendicontati secondo la modalità dei costi standard, sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione delle attività. Sono a tal fine definiti i seguenti parametri:

- realizzazione di oltre l'80% del monte ore totale¹: finanziamento integrale;
- realizzazione di oltre il 70% e fino all'80% del monte ore totale: finanziamento pari al 90% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione di oltre il 60% e fino al 70% del monte ore totale: finanziamento pari all'80% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione del 50% fino al 60% del monte ore totale: finanziamento pari al 70% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione inferiore al 50% del monte ore totale: revoca del finanziamento.

Ciascuno degli allievi deve partecipare almeno al 50% delle ore di formazione perché le stesse possano concorrere al computo del monte ore totale del progetto formativo ed essere rendicontate.

Si precisa che eventuali ore di assenza, nella misura massima del 30%, possono concorrere al raggiungimento del restante 50% del monte ore totale qualora giustificate dalle seguenti cause di forza maggiore (malattia, congedo matrimoniale, astensione obbligatoria per maternità e lutto), e debitamente certificate.

9. La corrispondenza fra la qualità dichiarata dei docenti esterni e quella effettivamente posseduta

1 La percentuale viene calcolata dividendo la somma delle ore effettivamente frequentate da tutti gli allievi per il monte ore totale. Esempio: 5 allievi x 90 ore di formazione = monte ore totale 450 ore. Al termine delle attività formative, si sommano le ore frequentate da tutti gli allievi e si dividono per 450. La percentuale derivante indica il parametro di realizzazione del corso.

dagli stessi utilizzati per le attività progettuali sarà oggetto di verifica attraverso esame dei curricula vitae. L'eventuale non corrispondenza comporterà un abbattimento del finanziamento, determinato in esito all'applicazione del precedente comma, fino ad un massimo del 50% del valore² del monte ore di docenza interessato, secondo la seguente graduazione:

- se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato appartiene alla fascia B, l'abbattimento del relativo costo è del 20%;
- se il docente previsto appartiene alla fascia B e quello incaricato appartiene alla fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 30%;
- se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato era fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 50%.

10. Nel caso di svolgimento parziale o totale di attività di docenza da parte di titolari o dipendenti del soggetto beneficiario, il finanziamento determinato in esito all'applicazione del precedente comma è abbattuto, in modo proporzionale al monte ore di docenza interessato, fino ad un massimo del 50% del valore del finanziamento complessivo, secondo la seguente graduazione: partendo da 0%, per ogni punto percentuale in aumento relativo alla proporzione fra monte ore totale ed ore di docenza svolte dal personale interno, il finanziamento è decurtato di mezzo punto percentuale, a partire da 0% (esempio: 100% di docenza interna, 50% decurtazione del finanziamento; 99% di docenza interna, 49,50% di decurtazione del finanziamento; etc.)

ART. 7

CHI PUO' PRESENTARE ED ATTUARE I PROGETTI

1. I progetti formativi sono presentati:
 - a) dall'impresa beneficiaria, singola o associata in ATI/ATS, nonché da studi professionali associati. I progetti interaziendali sono presentabili anche da gruppi di imprese, consorzi o soggetti giuridici già costituiti che associno o uno o più beneficiari, ove la propria condizione giuridica e le proprie norme lo consentano. In quest'ultimo caso il soggetto presentatario assume la titolarità del progetto verso la Regione;
 - b) da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, su espresso mandato da parte della/e impresa/e beneficiaria/e. In quest'ultimo caso l'Organismo di Formazione assume la titolarità del progetto verso la Regione stessa.
2. I progetti formativi possono essere attuati:
 - a) dalla/e impresa/e richiedente/i:
 - attraverso le risorse didattiche ed organizzative a ciò necessarie, di cui l'azienda dispone in modo diretto;
 - e/o delegando una o più attività progettuali ad un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata. Il ricorso alla delega è ammesso nel limite del 30% del costo complessivo del progetto e nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare MLPS 2/2009 relativamente alle attività delegate a soggetti terzi. In nessun

² Esempio: corso di 5 allievi x 90 ore x 20,00 euro ora/allievo = 9.000, euro. In fase di controllo, si verifica che 30 ore di docenza sono state fatte da un docente di fascia C invece che di fascia A come da progetto approvato. La decurtazione sarà pari al 50% di 3.000,00 euro (che corrispondono al valore della docenza, data da 5 allievi x 30 ore x 20,00 euro ora/ allievo), ovvero a 1.500,00 euro.

caso la delega può riguardare attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tra il soggetto proponente e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

b) integralmente da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, ove ne abbia assunto la diretta titolarità.

3. Sono esclusi dalla presentazione gli interventi formativi analoghi per contenuti e rivolti ai medesimi destinatari, svolti – anche non a titolarità dell'impresa richiedente – negli ultimi 18 mesi. L'assenza di tale condizione è dichiarata dal soggetto proponente sotto la propria responsabilità ed è oggetto di accertamento da parte della Regione.

ART. 8 PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

1. La valutazione di merito dei progetti ammissibili, presentati secondo la modalità dello sportello, assegna una specifica priorità di finanziamento ove l'impresa beneficiaria dimostri, attraverso l'intervento formativo, di contribuire alla strategia di sviluppo definita dagli strumenti di programmazione regionali richiamati nei riferimenti normativi e programmatici di cui all'art. 1 del presente Avviso.
2. Sono inoltre prioritari i progetti che, nella loro articolazione:
 - facciano esplicito, coerente e motivato ricorso a una o più unità di competenza di cui al repertorio degli standard professionali della Regione Basilicata, **assunte nella loro integrità**;
 - prevedano, con esclusivo riferimento alle sole Unità di competenza di cui al punto precedente, l'individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5 del presente Avviso, adottando specifiche modalità di promozione ed erogazione del servizio.
3. Sono considerati infine prioritari i progetti:
 - conseguenti ad interventi sostenuti, per lo specifico dei soggetti beneficiari, dal FESR o da altri Fondi, ad eccezione del FSE;
 - dimostrabile prosecuzione o integrazione di attività formative in essere o svolte nell'anno precedente la richiesta, sostenute da Fondi Interprofessionali Paritetici per la formazione continua;
4. A parità di punteggio raggiunto sono considerati prioritari i progetti relativi ad imprese che accedono per la prima volta alla modalità di programmazione a sportello prevista dal presente Avviso Pubblico. In caso di ulteriore parità, vige il principio dell'ordine cronologico di ricezione, in conformità alla modalità di invio di cui al successivo art. 13.

ART. 9 NORME SULLA CANTIERABILITÀ

1. In fase di ammissione la cantierabilità è espressa come accertata presenza di condizioni di immediata risposta ad un bisogno, determinate tanto dalla volontà del suo portatore quanto dalla adeguatezza e disponibilità dei mezzi a ciò necessari. In tal senso, la cantierabilità costituisce un requisito essenziale di ammissibilità alla valutazione tecnica. Il requisito è dimostrato attraverso:
 - esplicitazione nominativa dei lavoratori interessati dall'intervento formativo;
 - esplicitazione delle risorse impegnate nell'erogazione dell'attività formativa;
 - dichiarazione di impegno all'avvio delle attività entro il termine prescrittivo di cui al comma seguente. Detta dichiarazione comprende l'esplicita accettazione della clausola di revoca del finanziamento in caso di non rispetto del vincolo della effettiva realizzazione, così come espresso dal successivo comma del presente articolo.
2. In fase di realizzazione la cantierabilità è espressa come effettivo avvio delle attività entro il **15esimo giorno** naturale dalla notifica da parte della Regione dell'assegnazione del finanziamento. Nei 5 giorni precedenti l'avvio effettivo delle attività didattiche, (ad esclusione dunque della eventuale individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5), il soggetto proponente/attuatore deve trasmettere la relativa comunicazione con allegati i seguenti principali documenti:
 - nomina delle risorse interne impegnate nella produzione dell'attività formativa e/o contratti di eventuale delega con i soggetti terzi (vedi art. 7 comma 2 lett. a);
 - conferimento d'incarico da parte dell'impresa beneficiaria all'OdF (art. 7 comma 2 lett.b);
 - calendario relativo all'intero intervento programmato;
 - registri di presenza da vidimare;
 - elenco dei nominativi dei partecipanti alla formazione.
3. I limiti temporali di cui al comma precedente sono estesi a 30 giorni nel caso di progetti finanziati a seguito di scorrimento di graduatoria.
4. E' ammessa, ad invarianza del termine di avvio di cui al comma 2, la variazione dei nominativi dei partecipanti, nel limite del 20% del riferimento originario e nel rispetto delle caratteristiche del progetto approvato. Detta modifica va comunicata alla Regione da parte del soggetto beneficiario in sede di produzione della documentazione di avvio delle attività didattiche (5 giorni precedenti l'avvio effettivo).

ART. 10 LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere realizzati in Basilicata, fatta eccezione per i periodi di stage, visite didattiche e periodi di formazione presso strutture di formazione, innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, eventualmente previsti fuori dal territorio regionale.

ART. 11 SPESA PREVISTA

1. Il presente avviso è finanziato con le risorse di cui al PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III; Priorità di Investimento: 10iii Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori, per una spesa complessiva prevista di Euro 8.000.000,00;
2. Il complessivo delle risorse è reso disponibile per tranches successive, secondo la seguente progressione:

Tranche	Data di disponibilità	Importo programmato
1.	16 marzo 2016	800.000,00
2.	1 maggio 2016	800.000,00
3.	1 settembre 2016	800.000,00
4.	1 gennaio 2017	800.000,00
5.	1 maggio 2017	800.000,00
6.	1 settembre 2017	800.000,00
7.	1 gennaio 2018	700.000,00
8.	1 maggio 2018	700.000,00
9.	1 settembre 2018	700.000,00
10.	1 gennaio 2019	600.000,00
11.	1 maggio 2019	500.000,00

3. Le risorse non impegnate per singola tranche e/o rese disponibili a seguito di rinuncia o revoca di finanziamento sono riallocate in quella successiva.

ART. 12 QUANDO PRESENTARE I PROGETTI

1. L'avviso pubblico "SPIC 2020 – Sportello Impresa formazione Continua" è sempre aperto. I progetti possono essere presentati in qualunque momento, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata, e accedono alla fase di selezione della prima tranche di finanziamento disponibile, secondo il seguente calendario:

Tranche	Data ultima di ricezione ai fini della selezione
1.	15 aprile 2016
2.	15 giugno 2016
3.	1 ottobre 2016
4.	31 gennaio 2017
5.	15 giugno 2017
6.	1 ottobre 2017
7.	31 gennaio 2018
8.	15 giugno 2018
9.	1 ottobre 2018
10.	31 gennaio 2019
11.	15 giugno 2019

2. Non sono posti limiti alla reiterazione della presentazione di progetti non ammessi a finanziamento nell'ambito di una singola tranche. Le condizioni di progetto approvato ma non finanziato per carenza di risorse, così come i casi di rinuncia e revoca, non hanno alcun effetto sulla reiterazione dell'accesso e la formazione della relativa graduatoria.

ART. 13 COME PRESENTARE I PROGETTI

La proposta di candidatura deve essere presentata online, a pena di esclusione, compilando la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" a partire dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

I legali rappresentanti dei soggetti proponenti/attuatori, così come i legali rappresentanti delle aziende capofila di eventuali ATI/ATS (anche se non ancora costituite) devono obbligatoriamente dotarsi di firma digitale e devono disporre di una casella di posta elettronica certificata attiva.

La proposta di candidatura, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando esclusivamente il portale regionale secondo le modalità di seguito descritte.

Il formulario di candidatura, viene elaborato tramite il portale regionale, indi stampato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente/attuatore. Nel caso di costituenda ATI/ATS, il formulario dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti del soggetto capofila e di tutti i partner. Il formulario così firmato deve poi essere inviato tramite il portale regionale per essere protocollato.

Al formulario devono essere aggiunti i seguenti Allegati:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 conforme all'Allegato I scaricata dal sito, compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa in caso di progetti pluriaziendali, relativa a regime di aiuti "de minimis";
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 conforme all'Allegato II scaricata dal sito, compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa in caso di progetti pluriaziendali, per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014);
3. dichiarazione d'impresa conforme all'Allegato III (una per ciascuna impresa in caso di progetto pluriaziendale) scaricato dal sito, compilato, timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
4. (ove pertinente) atto costitutivo dell'ATI/ATS o dichiarazione di intenti alla costituzione compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila;
5. atto unilaterale di impegno conforme all'Allegato IV scaricato dal sito, compilato, timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dal soggetto proponente / attuatore o dal capofila dell'ATI/ATS.

A pena di inammissibilità della candidatura, il formulario di progetto e tutti gli allegati devono essere trasmessi attraverso la descritta procedura informatica.

ART. 14 COME VENGONO SELEZIONATI I PROGETTI

1. La selezione dei progetti avviene per singola tranche, con riferimento ai progetti presentati entro i termini di cui all'articolo 12.
2. I progetti sono sottoposti al processo di selezione, articolato in quattro fasi:
 - la prima fase riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;
 - la seconda fase riguarda la valutazione di merito dei progetti candidati;
 - la terza fase riguarda gli esiti della selezione;
 - la quarta fase riguarda la comunicazione degli esiti della selezione.
6. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti è effettuata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, con il contributo eventuale di esperti esterni.
7. L'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei progetti non ammessi è effettuata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
5. Lo standard di servizio delle operazioni di selezione è, di norma, di 30 giorni naturali dalla data ultima di ricezione delle singole tranche.

ART. 15 PRIMA FASE: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'istruttoria di ammissibilità e valutazione è eseguita dall'Ufficio competente della Regione Basilicata, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:
 - a) pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 13 del presente Avviso Pubblico;
 - b) presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7;
 - c) relative ad interventi formativi appartenenti alle tipologie ed aventi le caratteristiche di cui agli artt. 5 e 6.

ART. 16 SECONDA FASE: VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI

1. I progetti ammessi saranno sottoposti a valutazione. La struttura di valutazione procede all'esame di merito dei singoli interventi che compongono il progetto sulla base dei criteri di cui alla tavola seguente.

Critério/subcritério	Punti max
A. Fattori determinanti il bisogno a cui l'intervento intende rispondere	5
A.1 Incidenza dell'innovazione tecnologica di prodotti e processi produttivi	1
A.2 Incidenza della qualificazione e dell'innovazione del rapporto con i mercati	1
A.3 Incidenza dell'innovazione organizzativa e del modello di impresa	1
A.4 Incidenza dell'adeguamento all'evoluzione normativa	1
A.5 Incidenza delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane	1
B. Obiettivi dell'intervento ed impatti attesi sui destinatari	5
B.1 Coerenza degli obiettivi professionali dell'intervento	3
B.2 Modalità di identificazione dei destinatari dell'intervento	2
C. Priorità di finanziamento assegnabili all'intervento	10
C.1 Contributo dell'intervento alla strategia di sviluppo definita dagli strumenti di programmazione regionale	3
C. 2 Motivato ricorso ad unità di Competenza di cui al Repertorio regionale degli standard	2
C.3 Caratteristiche del servizio di individuazione degli apprendimenti complessivamente maturati dai lavoratori partecipanti alla formazione	3
C.4 Schemi di integrazione con interventi sostenuti da Fondi Interprofessionali	1
C.5 Schemi di integrazione con interventi sostenuti dal FESR e da altri fondi	1
D. Qualità del progetto	15
D.1 Architettura complessiva del progetto	3
D.2 Specificazione ed adeguatezza dei contenuti	3
D.3 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di intervento	3
D.4 Coerenza della durata oraria e del carico di lavoro	2
D.5 Qualità delle risorse professionali previste per la realizzazione dell'intervento	2
D.6 Specificazione ed adeguatezza delle modalità di valutazione didattica dell'intervento	2
TOTALE PUNTI	35

2. I progetti sono ammessi a finanziamento ove raggiungano almeno 18 punti.

ART. 17

TERZA FASE: ESITI DELLA SELEZIONE

1. I progetti presentati all'interno di ciascuna tranche temporale dello sportello (vedi art.12) verranno esaminati, approvati e finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
2. Il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa approva con propria determinazione le graduatorie dei progetti ammessi e gli elenchi dei progetti non ammessi con le seguenti specificazioni:

Graduatorie dei progetti ammessi:

- progetti ammessi e finanziati;
- progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse.

Elenchi dei progetti non ammessi:

- progetti non ammessi a valutazione di merito;
 - progetti ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di accettabilità.
3. Per la reiterazione nella tranche temporale successiva di progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse e progetti non ammessi a valutazione di merito, si veda l'art. 12 comma 2.
 4. La Regione Basilicata ha facoltà di riallocare le risorse non utilizzate in una tranche in quelle successive e si riserva il diritto di procedere al finanziamento di ulteriori tranche in presenza di risorse disponibili derivanti da fonti di finanziamento diverse dal FSE.

ART. 18

QUARTA FASE: COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE

1. Gli esiti dell'istruttoria verranno pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso giurisdizionale.
2. Qualora uno o più progetti utilmente collocati in graduatoria non rispettino i tempi previsti per la cantierabilità (vedi art.9) o formalmente rinuncino al finanziamento concesso, si procederà (una sola volta) allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la tranche di finanziamento in corso. La comunicazione dello scorrimento della graduatoria verrà data con le medesime modalità di cui al comma 1.

ART. 19 COME VIENE EROGATO IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento dei progetti viene erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rateo pari al 50% del contributo assentito; per ottenere il primo rateo, il beneficiario, dopo aver dimostrato (vedi art.9) di aver avviato le attività formative, deve presentare agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata fattura, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo richiesto;
- 2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo non superiore a quello richiesto; per ottenere il saldo il beneficiario deve presentare agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata la certificazione dei risultati raggiunti in termini di indicatori fisici (ore di formazione per allievo, con dimostrata indicazione delle caratteristiche delle risorse professionali impiegate per l'erogazione delle attività formative).

ART. 20 TEMPI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO

1. Visto l'imprescindibile requisito della cantierabilità il progetto deve trovare avvio, a pena di revoca del finanziamento, nei termini indicati dall'art. 9 comma 2.
2. I progetti devono concludersi entro **150** giorni dalla data di avvio. In detto termine si intende ricompresa anche la presentazione della rendicontazione finale del progetto finanziato.

ART. 21 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, quanto contenuto nella DGR 237 del 2 marzo 2012 che adotta i parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata. Per quanto non previsto dal suddetto documento, occorre fare riferimento alle norme – ove applicabili alla gestione e rendicontazione di progetti a costi standard - inserite nel Capitolo "Obblighi dei beneficiari" delle Linee Guida per la gestione inserite nel Documento sui Sistemi di Gestione e Controllo modificate con la DGR 1015/2013 e s. m. i. e di quanto contenuto nell'Atto Unilaterale d'Impegno;
2. Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento concesso.

ART. 22 DIRITTI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario ha diritto a:

- o essere preventivamente informato circa le verifiche in itinere, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, visite ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività ed il raggiungimento effettivo degli obiettivi di realizzazione fisica;
- o completare, integrare o regolarizzare la documentazione relativa alla fase di attuazione del progetto nei termini e nei modi stabiliti dalla Regione;
- o essere assistito da persone di propria fiducia durante l'attività di controllo;
- o conoscere l'esito dei controlli.

ART. 23 UFFICI DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore.
2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e agli addetti dell'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici:
 - tel. 0971.666123 - 668055 – U.R.P.
 - email: urpformazione@regione.basilicata.it

ART. 24 ADEMPIMENTI SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PO FSE BASILICATA 2014-2020

1. Pubblicazione elenco beneficiari

I beneficiari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, l'organismo che riceve l'aiuto), sono informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato

ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. (rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013).

2. Informazione ai destinatari

I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020.

3. Poster

I beneficiari, come individuati al punto precedente, devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l'area di ingresso di un edificio, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Tale poster dovrà contenere oltre all'emblema dell'UE, al riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate nella DGR n. 621 del 14-5-2015 e nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015).

4. Eventuale documentazione di rendicontazione

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati l'emblema dell'Unione europea, il riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto precedente.

5. Gli atti ed i regolamenti citati sono disponibili sul sito www.fse.basilicata.it alla sezione Programmazione 2014-2020.

ART. 25 TUTELA E PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

ART. 26 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei modi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 - Potenza

ART. 27 NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more del pieno sviluppo delle relative condizioni di Sistema, le attività di individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5 sono sospese, non trovando dunque applicazione quanto disposto, in materia di priorità di finanziamento, all'art. 8 comma 2, alinea secondo, con i conseguenti effetti sui criteri di valutazione di cui all'art. 16, comma 1, item C.3. Il punteggio minimo per l'accesso a finanziamento è rideterminato al valore di 17 punti.
2. Fino alla emanazione della nuova disciplina attuativa delle disposizioni regolamentari del PO FSE Basilicata 2014/2020 si applicano le disposizioni attualmente in vigore della PO Basilicata FSE 2007/13. Le nuove disposizioni, una volta emanate, troveranno applicazione dalla tranche di finanziamento (art. 11 comma 2) immediatamente successiva alla loro entrata in vigore.